

## **Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e concorso del terzo ingannato**

*Arbitrary exercise of one's own reasons and concurrence of the deceived third party*

Andrea Ceccarelli

Cultore della materia di diritto penale presso l'Università degli Studi di Pisa

Sommario: 1. Il reato di ragion fattasi e il suo labile confine con il delitto di estorsione sino alle Sezioni Unite Filardo – 2. Nuovi chiarimenti sui rapporti tra art. 393 c.p. e art. 629 c.p. in caso di concorso di persone in una recente sentenza della cassazione – 2.1. L'“interesse proprio del terzo” deve riverberarsi sulle modalità concrete dell'azione – 2.2 I rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in caso di induzione in errore dell'extraneus da parte del titolare del preteso diritto: una critica all'applicazione degli artt. 47 e 48, comma 2, c.p. – 2.3 Una corretta disamina dei profili distintivi tra i delitti di ragion fattasi ed estorsione – 3. Profili distintivi tra art. 48 c.p. e art. 116 c.p. in tema di concorso di persone – 4. Estorsione e ragion fattasi: spunti per una generale ammissibilità di un concorso di persone per titoli di reato differenziati?

### **ABSTRACT**

La sentenza in commento ha affrontato un caso di concorso dell'extraneus nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, precisando alcuni punti rimasti insoluti dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, in particolar modo soffermandosi sulla possibile applicazione dell'art. 48 c.p.. Dopo aver esaminato il contenuto della sentenza, il contributo si sofferma anche sui profili distintivi tra art. 48 c.p. e art. 116 c.p., nonché sulla questione dell'ammissibilità del concorso di persone per titoli di reato differenziati.

\*\*\*

*The judgment under review addressed a case of extraneus' concurrence in the crime of arbitrary exercise of one's own reasons, clarifying some points that remained unresolved after the ruling of the United Sections, especially dwelling on the possible application of Article 48 of the Criminal Code. After examining the content of the ruling, the contribution also focuses on the distinctive profiles between Article 48 of the Criminal Code and Article 116 of the Criminal Code, as well as on the question of the admissibility of concurrence of persons for differential titles of crime.*

## 1. Il reato di ragion fattasi e il suo labile confine con il delitto di estorsione sino alle Sezioni Unite Filardo

Può accadere sovente che un privato cittadino, a fronte di un credito o comunque di una pretesa legittima insoddisfatta, decida di non adire l'Autorità giudiziaria, bensì di ricorrere a forme di giustizia privata, talvolta avvalendosi anche dell'aiuto di terzi. Si immagini, ad esempio, il caso di un creditore che voglia ottenere la riscossione del proprio credito senza rivolgersi ad un giudice; egli potrebbe avvalersi di un terzo, magari promettendogli anche una ricompensa per il suo operato, per soddisfare celermente le proprie ragioni.

Tale *modus operandi* è ovviamente ostacolato dal nostro ordinamento, che impone al privato cittadino che vanti una qualsivoglia pretesa nei confronti di un terzo di agire innanzi alle competenti Autorità giudiziarie al fine di ottenere giustizia. Per impedire il verificarsi di siffatte condotte sono state predisposte le fattispecie penali di cui agli artt. 392<sup>1</sup>-393<sup>2</sup> c.p., rubricate rispettivamente «*esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose*» ed «*esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone*». Tali reati puniscono le condotte di chi «*al fine di esercitare un preteso diritto*» si faccia «*arbitrariamente ragione da sé medesimo*» utilizzando *violenza sulle cose* (art. 392 c.p.) oppure usando *violenza o minaccia alle persone* (art. 393 c.p.), in quanto offensive dell'interesse pubblico a garantire il regolare corso della giustizia, nonché dell'interesse del patrimonio e dell'incolumità personali del privato vittima della violenza.

La fattispecie che ha destato maggiori problematiche nella giurisprudenza di legittimità è stata indubbiamente quella di cui all'art. 393 c.p., posto il suo labile confine con il delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p.<sup>3</sup>. L'estorsione,

---

<sup>1</sup> «*Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.*

*Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.*

*Si ha altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico»*

<sup>2</sup> «*Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.*

*Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.*

*La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi»*

<sup>3</sup> Per una disamina sui rapporti tra i due delitti si vedano, *ex multis*, M. C. UBIALI, *Sui rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: un revirement giurisprudenziale*, in *Dir. Pen. Cont.*, 13 febbraio 2014; A. LAURINO, *Estorsione, ragion fattasi ed intensità della violenza nella giurisprudenza della Suprema Corte*, in *Cass. Pen.*, vol. 52, n. 9, 2012, pp.

invero, sanziona le condotte di chi «mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». Appare evidente come le condotte materiali dei due reati ben possano interferire, richiedendosi in entrambe le fattispecie l'utilizzo della violenza o minaccia.

Nel panorama dottrinale e giurisprudenziale si sono affacciate diverse teorie sugli elementi distintivi delle due fattispecie. Originariamente si era ritenuto che i due reati si diversificassero soltanto sotto il profilo soggettivo, poiché nel delitto di cui all'art. 393 c.p. il soggetto agisce con violenza per esercitare un diritto nella convinzione della sua sussistenza, mentre nell'estorsione il privato esercita una pretesa sapendo che questa non è astrattamente tutelabile dinnanzi all'Autorità giudiziaria. Esemplificativa di tale orientamento è la massima secondo la quale i delitti in questione si distinguono «non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria»<sup>4</sup>.

Successivamente, l'orientamento maggioritario<sup>5</sup> ha sposato una visione oggettiva del *discrimen* tra i due delitti, ritenendo che già dal punto di vista materiale vi siano delle differenze. In particolare, si è rilevato che sia l'entità della violenza o minaccia a determinare la sussunzione della condotta nell'uno o nell'altro delitto: in presenza di una violenza manifestamente sproporzionata e gratuita, dunque fine a sé stessa e senza alcun collegamento con la pretesa da far valere, sarebbe integrato il delitto di estorsione. Come suggerito in giurisprudenza<sup>6</sup>, invero, la violenza e la minaccia, qualora rivestano

---

3174 ss.; P. GRILLO, *Verso la diagnosi differenziale tra delitti di 'ragion fattasi' ed estorsione*, in *Diritto e Giustizia*, fasc. 229, 2019, pp. 6 ss.; F. AGNINO, *Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: il giudice nomofilattico traccia il sentiero (ma il passo dell'interprete continua a essere incerto)*, in *Ius Penale*, 18 novembre 2020; F. AGNINO, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: alla ricerca degli elementi differenziali*, in *Ius Penale*, 20 luglio 2020; S. QUERCIA, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione*, in *Ius in Itinere*, 9 giugno 2021; P. ZARRA, *Considerazioni sul discrimen tra la ragion fattasi e l'estorsione. L'equilibrio raggiunto dalle Sezioni unite*, in *Archivio Penale* 2020, n. 3; E. RECCIA, *La riscossione di un credito con violenza o minaccia tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Archivio Penale* 2020, n. 3; G. STAMPANONI, *Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: tra elemento soggettivo e intensità della condotta*, in *Cass. pen.*, 2017, pp. 1034 ss.

<sup>4</sup> Cass. pen., Sez. II, 04 dicembre 2013, n. 51433; in senso conforme vedasi anche Cass. pen., Sez. II, 01 ottobre 2013, n. 51433; Cass. pen., Sez. II, 25 giugno 2014, n. 31224; Cass. pen., Sez. II, 25 settembre 2014, n. 42940.

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. I, 20 luglio 2017, n. 6968; Cass. pen., Sez. II, 08 giugno 2017, n. 33712; Cass. pen., Sez. VI, 07 febbraio 2017, n. 11823; Cass. pen., Sez. II, 21 ottobre 2016, n. 51013; Cass. pen., Sez. II, 19 luglio 2016, n. 41452.

<sup>6</sup> Cass. pen., Sez. II, 22 novembre 2018, n. 56400.

caratteristiche di particolare gravità, tramutano in "ingiusta" la pretesa, anche se correlata ad un diritto tutelabile per via giudiziaria, ed impongono l'inquadramento della condotta nel delitto di estorsione

A dirimere il contrasto interpretativo sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2020 con la sentenza Filardo (n. 29541/2020 del 16/07/2020, dep. 23/10/2020), che hanno offerto una approfondita ricostruzione del delitto di cui all'art. 393 c.p., soffermandosi poi sui profili distintivi rispetto all'estorsione<sup>7</sup>. Ad avviso delle Sezioni Unite il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è un reato proprio e rappresenta una forma particolare di violenza privata, punita meno severamente rispetto a codesto reato per la «considerazione che il fatto di agire col convincimento di esercitare un diritto è sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della pena»<sup>8</sup>. Circa il profilo distintivo rispetto al delitto di estorsione, la Suprema Corte ha aderito all'interpretazione più risalente di tipo "soggettivo", ritenendo che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, seppur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, «si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia».

Aggiunge poi la Corte che l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 393 c.p. e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie, per cui «alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione»<sup>9</sup>.

La pronuncia delle Sezioni Unite, tuttavia, non ha soltanto esaminato i profili di confine tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma ha anche affrontato la tematica del possibile concorso dell'*extraneus* nel delitto di cui all'art. 393 c.p..

---

<sup>7</sup> Per un commento alla pronuncia delle S. U. si vedano S. BERNARDI, *Le sezioni unite sui contorni applicativi del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone in tema di rapporti con l'estorsione e concorso dell'extraneus: una pronuncia risolutiva?*, in *www.sistemapenale.it*, 11 novembre 2020; M. PICCARDI, *Le sezioni unite individuano il discrimen tra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'estorsione*, in *Cass. Pen.*, fasc. 1, 2021, pp. 62 ss.; S. BRASCHI, *La natura dei reati di ragion fattasi e il loro rapporto con la fattispecie di estorsione: alcuni chiarimenti dalle Sezioni Unite*, in *Dir. Pen. Proc.*, 3/2021, pp. 314 ss.; F. HELFERICH, *L'incompatibilità tra esercizio arbitrario ed estorsione secondo le Sezioni unite*, in *Giur. It.*, aprile 2021, pp. 944 ss.

<sup>8</sup> Pag. 12 della sentenza.

<sup>9</sup> Pag. 23 della sentenza.

Invero, accade di frequente che chi voglia farsi giustizia da sé non agisca direttamente in prima persona, ma spesso si avvalga dell'ausilio di terzi, magari prospettando loro eventuali guadagni per il loro operato. Ci si è interrogati, pertanto, se il terzo che agisce su "mandato" del creditore e pone in essere atti di violenza o minaccia debba rispondere di estorsione oppure del meno grave delitto di cui all'art. 393 c.p.. Il tema ruota attorno alla qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ove si ritenesse, invero, che questo fosse un reato di mano propria, dunque integrabile esclusivamente mediante la condotta posta in essere dal titolare della specifica qualifica soggettiva, bisognerebbe escludere l'ammissibilità del concorso dell'*extraneus*.

Nella sentenza Filardo la Cassazione ha escluso che il reato di ragioni fattasi sia un reato di mano propria, non valorizzando il dato normativo della necessità che la condotta sia realizzata «*da sé medesimo*»<sup>10</sup>. L'utilizzo dell'espressione «*da sé medesimo*» nel reato di cui all'art. 393 c.p. sarebbe, infatti, pleonastico, nient'altro rappresentando se non la materialità dei reati in oggetto, evocando o l'arbitraria realizzazione di una situazione di fatto corrispondente al preteso diritto, oppure l'impiego della forza privata, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, per realizzare la pretesa.

Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno dunque ammesso che un terzo possa concorrere nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma soltanto a determinate condizioni. Il concorso dell'*extraneus*, infatti, potrà operare fintanto che egli agisca con l'esclusivo scopo di voler soddisfare il preteso diritto del titolare, attesa la distinzione di carattere "soggettivo" che è stata riconosciuta dalla Corte tra l'esercizio arbitrario e l'estorsione. Ciò ha portato all'affermazione del principio di diritto secondo cui «*il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità*».

## **2. Nuovi chiarimenti sui rapporti tra art. 393 c.p. e art. 629 c.p. in caso di concorso di persone in una recente sentenza della cassazione**

A distanza di tre anni dalla pronuncia delle Sezioni Unite, la Cassazione<sup>11</sup> è tornata ad affrontare il tema del rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in presenza di un concorso di persone, chiarendo meglio i presupposti applicativi dei principi di diritto enunciati nella sentenza Filardo.

---

<sup>10</sup> Si veda in tal senso L. MACRÌ, *Il concorso del terzo nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in [www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it), 30 settembre 2022.

<sup>11</sup> Cass. pen., Sez. II, 25 ottobre 2023, n. 46097.

La sentenza in questione ha ad oggetto una vicenda piuttosto particolare. Due soggetti venivano incaricati dalla proprietaria di un appartamento locato a Palermo di sfrattare i conduttori, poiché questi risiedevano senza titolo nell'immobile. I due uomini agivano con violenza e minacce e riuscivano a far uscire dall'abitazione i conduttori, che tuttavia facevano rientro nell'abitazione il giorno successivo in forza di un regolare contratto di locazione. Si scopriva, quindi, che la proprietaria dell'immobile aveva falsamente prospettato ai due soggetti l'assenza del titolo in capo agli inquilini.

In primo grado i due soggetti venivano condannati dal Tribunale di Palermo per il reato di concorso in estorsione aggravata<sup>12</sup>. La Corte d'appello di Palermo confermava la condanna, limitandosi a ridurre la pena inflitta ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.334,00 di multa per ciascuno. In particolare, i giudici di secondo grado, a fronte delle richieste pervenute con gli atti di appello dei difensori dei due imputati di derubricare i fatti nel delitto di cui all'art. 393 c.p., negavano che fosse configurabile un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, attribuendo decisivo rilievo al fatto che la proprietaria dell'immobile avesse promesso 5.000,00 euro ai due imputati per ricompensare il loro operato.

Nel ricorso per Cassazione i due imputati insistevano con la richiesta di riqualificare le condotte nel delitto di cui all'art. 393 c.p., sottolineando di aver agito nell'erronea convinzione di star soddisfacendo una legittima pretesa e, soprattutto, di aver inteso perseguire l'esclusivo interesse della proprietaria dell'immobile, dato che la promessa dei 5.000,00 euro era assolutamente generica e rivolta verso il futuro.

La Cassazione, con la sentenza in commento<sup>13</sup>, ha accolto l'appello dei due imputati, annullando la sentenza della Corte d'appello di Palermo e rinviando ad altra sezione della medesima Corte per nuovo giudizio.

La sentenza risulta apprezzabile per la premura con cui chiarisce i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite Filardo, specificando che cosa debba effettivamente intendersi per interesse proprio del terzo, elemento questo idoneo a determinare la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 629 c.p. piuttosto che dell'art. 393 c.p..

---

<sup>12</sup> Nella sentenza non viene specificata la sorte della proprietaria dell'immobile, che potrebbe verosimilmente aver scelto un rito alternativo, così separando la propria posizione processuale rispetto agli altri imputati.

<sup>13</sup> Per un commento della sentenza si possono leggere A. PROVENZANO, *Rassegna Cass. Pen.*, in *deiustitia.it*, 28 dicembre 2023; C. LEOTTA, *Responsabilità del terzo esecutore nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *www.altalex.it*, 1 dicembre 2023; C. ANDREINI, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, differenze e concorso di persone alla luce della cass. sez. ii, 15 novembre 2023 (ud. 25 ottobre 2023), 46097/2023*, in *deiustitia.it*, 7 agosto 2024.

Va detto, invero, che non erano mancate critiche da parte della dottrina<sup>14</sup> alla pronuncia delle Sezioni Unite. Dalla lettura delle motivazioni non risultava facilmente comprensibile come si sarebbe dovuto accertare l'eventuale perseguimento di un interesse personale da parte dell'*extraneus*. Non essendovi alcun riferimento alla necessità di accertare dati di tipo materiale, la soluzione non poteva che essere quella di indagare la sfera volitiva dell'*extraneus*, verificando che questi non avesse agito con l'intenzione di realizzare un proprio interesse. Criterio questo che, tuttavia, prestava il fianco a strumentalizzazioni difensive, poiché poteva bastare per gli imputati asserire semplicemente di aver voluto soddisfare l'interesse del creditore, rendendo piuttosto difficile dimostrare il contrario.

Inoltre, poteva porsi il problema di un'eventuale realizzazione plurisoggettiva dell'azione delittuosa da parte dei terzi, in cui taluni avessero agito per realizzare l'interesse del creditore, mentre altri per soddisfare un proprio interesse.

Teoricamente si rientrerebbe nel campo dell'art. 116 c.p. (come si specificherà più avanti), con conseguente applicazione a tutti i concorrenti del delitto di estorsione, ma ciò a patto che la realizzazione del suddetto delitto fosse prevedibile per coloro che abbiano agito esclusivamente per l'interesse del creditore. Vale a dirsi che doveva essere prevedibile la volontà altrui di realizzare un interesse personale, senza che questa fosse mai stata esternata in alcun modo. Cosa difficile, se non impossibile, da dimostrare in concreto.

Adottare una visione meramente "soggettiva" della nozione di interesse proprio del terzo, pertanto, rischiava di condurre ancor più ad incertezze circa il confine tra i delitti di estorsione e di ragion fattasi.

## **2.1. L'"interesse proprio del terzo" deve riverberarsi sulle modalità concrete dell'azione**

La pronuncia in commento correttamente, quindi, ritiene doveroso precisare come debba essere valutato l'interesse proprio dell'*extraneus*.

Ai fini dell'identificazione della nozione di "interesse proprio del terzo", la Corte guarda agli elementi costitutivi del delitto di estorsione, dato che la presenza del suddetto interesse è proprio ciò che consente la diversa qualificazione giuridica della condotta del terzo. Ciò detto, la Corte, con riferimento al delitto dell'art. 629 c.p., sostiene che «*necessariamente l'interesse proprio del terzo consiste sempre in un ingiusto profitto con altrui danno con la*

---

<sup>14</sup> S. BERNARDI, *Le sezioni unite*, cit.

*precisazione che tale danno deve essere procurato mediante l'azione alla persona offesa o ad altri soggetti alla stessa legati»<sup>15</sup>.*

Quello che intende dire la Cassazione è che l'interesse proprio del terzo deve manifestarsi concretamente attraverso la realizzazione di un ingiusto profitto, che potrà dirsi integrato ogni qual volta l'*extraneus* esiga dalla persona offesa un *quid pluris* rispetto al credito per cui sta agendo. Non più, quindi, un'indagine da condursi sul piano intellettuale, bensì un riscontro empirico sulle modalità della condotta tenuta dal terzo concorrente.

Si immagini il caso di un creditore che dia mandato a un terzo di riscuotere con violenza un credito del valore di 1.000,00 euro; il terzo potrà dirsi che abbia perseguito un proprio interesse solo nell'ipotesi in cui abbia richiesto al debitore una cifra superiore ai 1.000,00 euro, poiché è in quella maggiorazione che consiste il suo ingiusto profitto.

Qualora, invece, il terzo abbia preteso dal debitore esattamente quanto questo doveva al creditore, non potrà dirsi integrato il delitto di estorsione, ma piuttosto la realizzazione di un fatto di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quand'anche il terzo avesse agito a fronte di una promessa di ricompensa fatta dal creditore. Nel caso suddetto, infatti, il terzo non realizza alcun ingiusto profitto con altrui danno mediante la propria condotta, poiché pretende dal debitore esattamente quanto da questi dovuto al creditore; a niente vale, se non ai fini dell'identificazione di un movente, come tale irrilevante per la sussistenza del reato, il fatto che il terzo abbia agito per ottenere un *quantum* dal creditore.

Sottolinea, infatti, la Corte che « può avvenire che il creditore abbia promesso una ricompensa al terzo o altro profitto, ovvero che il terzo abbia agito nella prospettiva della realizzazione di un proprio futuro guadagno indiretto, che, in quanto estraneo all'azione delittuosa commessa nei confronti della vittima, non vale a determinare la più grave qualificazione e ciò perché il dolo del terzo, rimane sempre quello di agire esattamente e precisamente per la realizzazione del solo diritto sotteso all'azione e non anche per arrecare danni altrui, con corrispondente ingiusto profitto; così che l'eventuale guadagno sotteso può costituire il prezzo del reato di cui all'art. 393 cod. pen. o il movente del reato, ma non costituisce un interesse proprio diretto, tale da determinare la più grave qualificazione giuridica non arrecando alcun danno altrui»<sup>16</sup>.

Dunque, l'interesse del terzo concorrente nel delitto di cui all'art. 393 c.p., idoneo a trasformare il fatto nel più grave delitto di estorsione, deve tradursi in una concreta pretesa ingiusta nei confronti del debitore, non potendo rimanere confinato alla stregua di un movente dell'azione.

---

<sup>15</sup> Pag. 4 della sentenza.

<sup>16</sup> Pag. 5 della sentenza.



Applicando quanto appena esposto ai fatti di causa, la Corte correttamente censura le risultanze della sentenza della Corte d'appello di Palermo. La circostanza che la proprietaria dell'immobile avesse promesso ai due imputati, come ricompensa per il loro eventuale successo nell'azione di sfratto, la somma di 5.000,00 euro non può consentire di identificare la nozione di "interesse proprio del terzo" richiesto ai fini dell'integrazione del più grave delitto di estorsione. I due imputati, infatti, non hanno richiesto ai conduttori dell'immobile il pagamento della suddetta somma, in ciò non essendosi realizzato un ingiusto profitto né un altrui danno. Peraltro, la promessa della dazione di denaro era assolutamente generica e proiettata nel futuro, dato che la proprietaria dell'immobile aveva semplicemente detto ai due imputati che, qualora fosse riuscita a vendere l'immobile, avrebbe versato loro quella somma.

## **2.2. I rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in caso di induzione in errore dell'*extraneus* da parte del titolare del preteso diritto: una critica all'applicazione degli artt. 47 e 48, comma 2, c.p.**

La Corte si concentra anche su un altro profilo interessante della vicenda e lo fa in vista del futuro giudizio di rinvio che dovrà svolgersi presso la Corte d'appello di Palermo.

Le Sezioni Unite Filardo, infatti, si sono occupate esclusivamente del caso in cui il terzo agisce a fronte di una reale ed esistente pretesa del creditore, soffermandosi poi sul tema del perseguimento o meno di un interesse proprio.

Può accadere tuttavia, come nel caso di specie, che il creditore inganni il terzo circa l'esistenza di un proprio diritto e che questi agisca nella convinzione di tutelare detta posizione giuridica, in realtà non esistente. Nella vicenda in commento, infatti, la proprietaria dell'immobile aveva riferito agli imputati che i conduttori non avessero alcun titolo per risiedere all'interno dell'abitazione, circostanza poi dimostratasi falsa, poiché le persone offese erano titolari di un regolare contratto di locazione.

Ecco, allora, che occorre interrogarsi, e ciò dovrà fare la Corte d'appello del rinvio, sull'effettiva possibilità di riconoscere il delitto di cui all'art. 393 c.p. anche a fronte di un preteso diritto inesistente.

Secondo la Cassazione, non vi sono ostacoli di sorta al riconoscimento del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in capo al terzo che abbia agito nell'erronea convinzione di soddisfare una pretesa esistente. Questi, invero, agisce con il dolo tipico dell'art. 393 c.p., poiché convinto di esercitare un diritto facente capo al titolare-mandante.

Queste sono invero le conclusioni a cui giunge la Corte, che sottolinea come quando al terzo esecutore materiale dell'azione violenta o minacciosa sia stato rappresentato un diritto tutelabile in capo al creditore-istigatore

dell'azione, lo stesso può rispondere del più lieve delitto di cui all'art. 393 c.p. ed il creditore, invece, risponderà di estorsione. Invero, «l'esecutore materiale in detti casi agisce con il dolo tipico dell'art. 393 cod. pen. in quanto ritiene di agire per l'esecuzione del diritto del creditore mentre questi, sapendo che l'azione non è esercitabile, che alcuna tutela giudiziale gli compete, ha il dolo dell'estortore; si verifica cioè che la partecipazione al fatto di reato di due soggetti, determina, per effetto dell'inganno di uno nei confronti dell'altro, la differente qualificazione giuridica del fatto, come previsto dalla disciplina del codice penale in tema di errore»<sup>17</sup>.

La parte motiva della sentenza chiama evidentemente in causa il tema dell'errore in materia penale.

Può accadere, invero, che un soggetto ponga in essere una condotta penalmente rilevante a seguito di una mancata o inesatta percezione di un dato materiale (c.d. *error facti*)<sup>18</sup>.

In presenza di un errore sul fatto è evidente che l'errore in cui cade il soggetto si riverbera sull'elemento soggettivo del fatto tipico, poiché l'agente non ha concretamente la coscienza e volontà di porre in essere un fatto materiale conforme a una data fattispecie criminosa. Invero, «agendo sul presupposto di una situazione, di fatto o di diritto, diversa e dunque non corrispondente a quella reale, il soggetto non acquisisce quella "consapevolezza" del disvalore penale del fatto e quella volontà colpevole, che solo possono fondare un'imputazione a titolo di dolo»<sup>19</sup>.

L'art. 47 c.p. si occupa dell'errore sul fatto, che interviene ogni qual volta l'agente, durante la "programmazione" del reato si rappresenti e voglia un diverso fatto rispetto a quello descritto dalla fattispecie incriminatrice. Da tale ipotesi, denominata errore "motivo" va distinto il c.d. errore "inabilità", disciplinato dagli artt. 82 e 83 c.p., che investe esclusivamente il momento esecutivo del reato.

Nella specie, il primo comma dell'art. 47 c.p.<sup>20</sup> dispone che l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente, mantenendo

---

<sup>17</sup> Pp. 9-10 della sentenza.

<sup>18</sup> Per una disamina sull'errore in materia penale si possono consultare R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, Parte generale, XVII edizione, 2021-2022*, Varese, 2022, pp. 995 ss.; G. DE FRANCESCO, *Diritto penale: principi, reato, forme di manifestazione*, Torino, 2017, pp. 495 ss.; T. PADOVANI, *Diritto Penale, XII edizione*, Varese, 2019, pp. 278 ss.; F. MANTOVANI, G. FLORIA, *Diritto Penale, XII edizione*, 2023, pp. 373 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte generale, IX edizione*, 2024, pp. 338 ss.; art. 47 c.p., pp. 244 ss., in G. LATTANZI, *Codice penale, annotato con la giurisprudenza*, Milano, 2024; L. EUSEBI, art. 47 c.p., pp. 201 ss., in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, VI edizione, Torino, 2019.

<sup>19</sup> R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale*, op. cit., p. 995.

<sup>20</sup> «L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

tuttavia ferma la punibilità a titolo di delitto colposo, ove previsto dalla legge come tale, quando l'errore sia stato determinato da colpa.

Il secondo comma, poi, precisa che l'errore sul fatto che costituisce un reato, sebbene escluda il dolo di questo, può nondimeno lasciar sussistere la punibilità a titolo di dolo per un altro e diverso reato di cui ricorrono gli estremi materiali in concreto. Tale situazione si verifica quando l'errore cade su un elemento "specializzante" del reato, come ad esempio nel caso in cui un soggetto agisca nella convinzione di realizzare un'appropriazione indebita ignorando per errore di rivestire la qualifica di pubblico ufficiale.

La Cassazione ritiene implicitamente applicabile al caso di specie l'art. 47, comma 2, c.p., evidentemente riconoscendo un rapporto di specialità tra i delitti di estorsione e di ragion fattasi. Tuttavia, tale conclusione appare criticabile. I delitti in questione non paiono porsi in rapporto di specialità e risulta nondimeno complesso stabilire quale tra le due sia la norma generale e quale quella speciale. Infatti, l'art. 393 c.p. richiede esplicitamente che vi sia una pretesa tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria, mentre l'art. 629 c.p. altrettanto chiaramente richiama l'ingiustizia del profitto. I due concetti non paiono porsi in un rapporto di *genus a species*, ma di alternatività.

I reati di ragion fattasi e di estorsione, quindi, possono semmai essere annoverati in un rapporto di alternatività<sup>21</sup>. Sebbene, infatti, le due fattispecie si intersechino per quanto riguarda la condotta materiale, richiedendosi per entrambe l'esercizio di una pretesa violenta, è l'elemento soggettivo che concorre a differenziarle. Di talché o il soggetto agisce nella convinzione di esercitare una pretesa legittima, integrando il meno grave delitto di cui all'art. 393 c.p., oppure, qualora vi sia la consapevolezza della mancanza di una base giuridica, si realizzerà un ingiusto profitto con altrui danno, ricadendosi pertanto nelle ipotesi applicative di cui all'art. 629 c.p..

---

*L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.*

*L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato».*

<sup>21</sup>Nel senso di un'alternatività fondata sull'elemento soggettivo tra i due reati si vedano art. 393 c.p., pp. 1438 ss., in E. DOLCINI, G. L. GATTA, *Codice penale commentato*, Tomo II, IV edizione, Vicenza, 2018,; art. 629 c.p., pp. 864 ss., in E. DOLCINI, G. L. GATTA, *Codice penale commentato*, op. cit.; R. CANTONE, art. 393 c.p., pp. 375 ss., in *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Volume V, A. BALSAMO, G. BORRELLI, C. CANTAGALLI, R. CANTONE, P. CIPOLLA, M. DEL GUADIO, R. NITTI, E. PERUSIA (a cura di), Milano, 2016; M. Cerase, art. 629 c.p., pp. 147 ss., in *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Volume VIII, E. APRILE, S. BELTRANI, R. CANTONE, M. CERASE, P. CIPOLLA, G. DIOTALLEVI, G. DONADIO, V. FALCONE, A. FANELLI, M. GAMBARDELLA, R. GARGIULO, M. GIARRUSSO, G. MULLIRI, V. NAPOLEONI, L. SACCHETTO, P. SILVESTRI (a cura di), Milano, 2016; G. PIFFER, art. 393 c.p., pp. 1246 ss.; in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, op.cit.; art. 393 c.p., pp. 2747 ss., in T. PADOVANI, *Codice penale*, Tomo II, VII edizione, Milano, 2019; art. 629 c.p., pp. 2212 ss., in G. LATTANZI, *Codice penale*, op. cit.

La legittimità della pretesa si pone, pertanto, quale elemento “degradante” del reato di cui all’art. 393 c.p. rispetto a quello di estorsione. Quando taluno cada in errore circa la legittimità della pretesa esercitata viene in gioco il tema dell’errore sugli elementi “degradanti” del titolo di reato<sup>22</sup>. Si è ritenuto<sup>23</sup> che in siffatti casi non possa operare il comma 2 dell’art. 47 c.p., non trattandosi di un errore che verte su un elemento specializzante del reato, ma possa essere esteso analogicamente il disposto del comma 4 dell’art. 59 c.p.<sup>24</sup>, che si occupa dell’errore sulle cause di giustificazione, sì da valutare a favore del reo l’elemento “degradante” da lui erroneamente supposto, così da chiamarlo a rispondere del delitto meno grave.

Il successivo art. 48 c.p., rubricato “errore determinato dall’altrui inganno”, prevede che «*le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo*».

Può, invero, accadere che l’erronea rappresentazione della realtà in cui cade l’agente non sia frutto di una sua fallace percezione personale, bensì derivi da un’attività ingannatoria posta in essere da un terzo. In questi casi l’ordinamento stabilisce che del reato realizzato dalla persona ingannata risponderà il *decepiens*, mentre al *deceptus* sarà applicato l’art. 47 c.p.. Ciò significa che il soggetto ingannato potrà rispondere a titolo di dolo per il diverso reato che abbia realizzato, sempre che sussista quel particolare rapporto di “specialità” tra il reato commesso e quello che si era rappresentato il *deceptus* (art. 47, co. 2, c.p.).

La Cassazione ha applicato al caso di specie proprio l’art. 48 c.p., in combinato con l’art. 47, comma 2, c.p., valorizzando l’induzione in errore operata dalla proprietaria dell’immobile nei confronti degli esecutori materiali, che hanno creduto di agire a tutela di una pretesa legittima. Di talché è stato

---

<sup>22</sup> Il caso più frequentemente analizzato è quello del soggetto che cagiona la morte di un uomo nell’erronea convinzione della sussistenza del consenso della vittima. In tali casi, invero, ci si chiede se il soggetto debba essere punito a titolo di omicidio doloso (art. 575 c.p.) o a titolo di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), il consenso della vittima rappresentando l’elemento “degradante” del titolo di reato.

<sup>23</sup> Per il riconoscimento dell’estensione analogica dell’art. 59, comma 4, c.p. all’errore sugli elementi degradanti si sono espressi G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, IX edizione, Torino, 2024, p. 396; M. FRATINI, *Manuale sistematico di diritto penale*, edizione 2023-2024, Milano, 2023, pp. 554 ss.; P. NOBILI, *Contributo allo studio dell’errore sugli elementi specializzanti del reato*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, vol. 55, n. 1, 2012, pp. 147 ss.; A. FIORELLA, *L’errore sugli elementi differenziali del reato*, Tivoli, 1979.

<sup>24</sup> Ai sensi del quale «*Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo*».

ritenuto che gli esecutori materiali debbano rispondere del delitto di ragion fattasi, mentre la proprietaria dell'immobile del più grave reato di estorsione.

Tuttavia, per quanto osservato sopra, non pare corretto ritenere operante nella vicenda in commento l'art. 48 c.p.. La suddetta disposizione, invero, richiama i casi di cui all'art. 47 c.p. e, dunque, per le ipotesi di cui al comma 2, presuppone pur sempre un rapporto di specialità tra i reati, assente tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Sebbene, quindi, l'errore sugli elementi "degradanti" del titolo di reato possa trovare compiuta disciplina grazie all'applicazione analogica dell'art. 59, comma 4, non vi è una norma applicabile per le ipotesi in cui detto errore sia dipeso dall'altrui inganno.

Una soluzione potrebbe essere quella di ritenere che, a fronte di un errore su un elemento "degradante" del titolo di reato dipeso dall'altrui inganno, si abbia un fenomeno concorsuale con una diversificazione dei titoli di responsabilità. Perciò, il mandante risponderà per il delitto di estorsione, poiché consapevole dell'ingiustizia della pretesa esercitata, mentre gli esecutori, grazie all'applicazione del comma 4 dell'art. 59 c.p., del meno grave delitto di cui all'art. 393 c.p..

Un suggerimento nel senso di ritenere operante un concorso per titoli di reato differenziati potrebbe derivare dall'osservazione che tra le norme di parte generale del concorso di persone (artt. 110 ss. c.p.), volte a garantire l'unicità del titolo di reato concorsuale, non sia stata disciplinata una particolare modalità di realizzazione plurisoggettiva del fatto come quella in commento.

L'art. 117 c.p.<sup>25</sup>, invero, si occupa del diverso caso in cui tutti i concorrenti vogliono realizzare uno stesso reato, ma per le qualità personali di uno di costoro muta il titolo di reato, con il conseguente addebito a carico di tutti i compartecipi del diverso fatto realizzato. Nella vicenda trattata dalla Cassazione vi è sin *ab origine* una diversificazione materiale e soggettiva dei delitti realizzati dai compartecipi: la proprietaria dell'immobile realizza e vuole un fatto di estorsione, gli esecutori agiscono nella convinzione di star compiendo un fatto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Evidentemente il legislatore ha ritenuto che in tali ipotesi non possa operare un concorso di persone in un unico reato, ma sia necessario diversificare i titoli di responsabilità.

Sebbene, quindi, la Cassazione abbia applicato al caso di specie gli artt. 47, comma 2, e 48 c.p., giungendo comunque ad una differenziazione dei titoli di

---

<sup>25</sup> «Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato(1). Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena».

responsabilità, più corretto sarebbe stato il richiamo al tema dell'errore sugli elementi differenziali del titolo reato, con la conseguente applicazione del comma 4 dell'art. 59 c.p., che avrebbe successivamente condotto a ipotizzare un concorso di persone per titoli di reato differenziati.

### 2.3 Una corretta disamina dei profili distintivi tra i delitti di ragion fattasi ed estorsione

La sentenza della Cassazione ha, ad avviso di chi scrive, fornito opportuni chiarimenti in ordine alla distinzione tra i delitti di estorsione ed esercizio arbitrario delle ragioni in caso di concorso dell'*extraneus*.

In molti, invero, avevano sottolineato come i principi di diritto forniti dalla sentenza Filardo fossero vacui e contraddittori<sup>26</sup>. Richiedere, ai fini dell'integrazione del più grave delitto di estorsione, il mero perseguimento di un interesse proprio, da valutarsi in senso soggettivo, da parte del terzo rischiava, invero, di far confondere il piano di necessaria materialità e offensività del reato con quello del movente delittuoso del concorrente.

Il movente rappresenta nient'altro che la «*causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire*»<sup>27</sup> ed è irrilevante per il diritto penale. Se il terzo agisce per perseguire un proprio interesse, senza che ciò si traduca nella pretesa di un *quid pluris* dal debitore, non potrà attribuirsi rilievo a detta circostanza, poiché il movente dell'azione non ha avuto ripercussione sul profilo della materialità della condotta, rimanendo confinato meramente nella psiche del soggetto.

Appare, dunque, corretto il ragionamento operato dalla Cassazione di ricondurre la nozione di "interesse proprio del terzo" agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 629 c.p., atteso che è proprio la sussistenza di detto interesse a modificare la qualificazione giuridica della condotta.

Così ragionando, la Suprema Corte ha preso la distanza da quegli orientamenti<sup>28</sup> che tendono ad attribuire rilevanza ai fini dell'integrazione del reato al semplice movente della condotta.

Di particolare pregio, poi, è l'esame che la Corte fa del caso, non preso in considerazione dalle Sezioni Unite Filardo, della falsa rappresentazione della

---

<sup>26</sup> Per un commento critico alla sentenza Filardo si vedano M. PICCARDI, *Le sezioni unite individuano il discrimen*, cit; F. HELFERICH, *L'incompatibilità*, cit.; P. ZARRA, *Considerazioni sul discrimen tra la ragion fattasi e l'estorsione*, cit.

<sup>27</sup> Pag. 5 della sentenza.

<sup>28</sup> Non da ultimo la pronuncia a Sezioni Unite in tema di dolo specifico del delitto di furto, sentenza 41570/2023, dove la Corte è giunta a sostenere che il dolo specifico altro non è se non "un movente qualificato, che si colloca al di là della coscienza e volontà del fatto". Per una nota critica della pronuncia si legga M. NICOLINI, *Le Sezioni Unite sul dolo specifico di profitto nel furto: esso può avere anche natura non patrimoniale*, in *Sistema Penale*, 1/2024, pp. 27 ss.

sussistenza del credito. La questione viene risolta evidenziando come del delitto di estorsione realizzato risponderà il *decipiens*, mentre i terzi esecutori saranno imputati per il reato di cui all'art. 393 c.p..

### 3. Profili distintivi tra art. 48 c.p. e art. 116 c.p. in tema di concorso di persone

L'ipotesi dell'art. 48 c.p. non deve essere confusa con un'altra disciplina giuridica in cui, a fronte di una pluralità di soggetti coinvolti nella realizzazione di un reato, vi è una divergenza tra quanto voluto e quanto realizzato: quella cui si riferisce l'art. 116 c.p..

La disposizione di cui all'art. 116 c.p., collocata nelle norme di parte generale sul concorso di persone e rubricata «Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti», ma anche conosciuta come “concorso anomalo” o “*aberratio delicti concursuale*”, prevede che «qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave»<sup>29</sup>.

Nell'episodio affrontato dalla Cassazione, la Corte ha ritenuto di essere in presenza di un caso riconducibile all'art. 48 c.p. e non all'art. 116 c.p.. Sebbene l'applicazione dell'art. 48 c.p. alla vicenda concreta sia discutibile<sup>30</sup>, appare comunque corretta la precisazione fatta in sentenza sugli elementi di differenza tra l'art. 48 c.p. e l'art. 116 c.p..

La proprietaria dell'immobile sin dall'inizio era cosciente di non avere alcuna pretesa da vantare nei confronti dei conduttori e voleva la realizzazione di un fatto di estorsione, mentre i terzi hanno agito nell'erronea convinzione che vi fosse un'occupazione abusiva dell'immobile, poiché tratti in errore dalla titolare dell'abitazione, e dunque hanno sempre voluto, e poi realizzato, un esercizio arbitrario di ragioni apparentemente fondate sul piano giuridico.

Naturalmente ciò non significa che in casi simili a quello della vicenda in commento non possa applicarsi l'art. 116 c.p.. Taluno in dottrina<sup>31</sup>, invero, ha criticato la sentenza Filardo proprio per non aver preso in considerazione la possibilità di una divergenza tra il reato voluto e quello realizzato. Si è detto,

---

<sup>29</sup> Per un approfondimento sull'art. 116 c.p. si leggano, senza pretesa di completezza, F. BASILE, *Commento all'art. 116 – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*, in E. DOLCINI - G. MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. I, III ed., IPSOA, Milano, 2011, pagg. 1619 ss.; E. BASILE, *Condotta atipica e imputazione plurisoggettiva: alla ricerca del coefficiente di colpevolezza del concorrente “anomalo”*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 3/2015, pp. 1337 ss.; G. M. NICOTERA, *Il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti: il “concorso anomalo”*, in *www.altalex.it*, 03 aprile 2022.

<sup>30</sup> Vedi *supra*, par. 2.2.

<sup>31</sup> P. ZARRA, *Considerazioni sul discrimen tra la ragion fattasi e l'estorsione*, cit., pp. 24 ss.

invero, che, secondo il principio fornito dalle Sezioni Unite, costituirebbe ingiusto profitto, ai sensi dell'art. 629 c.p., ogni interesse strettamente personale, realizzato anche esclusivamente da uno dei concorrenti, quandanche l'interesse fosse indirettamente rapportabile al fatto di reato programmato; ciò determinerebbe la punibilità di tutti i partecipi al reato a titolo di concorso in estorsione. Ma allora, «non si potrebbe escludere la possibilità che uno tra i correi possa negare la propria consapevolezza circa la sussistenza di tale interesse personale ed autonomo in capo ad uno dei concorrenti, favorendo l'applicazione della disciplina del concorso anomalo, di cui all'art. 116 cod. pen., questione, invero, non affrontata dalle Sezioni unite»<sup>32</sup>. In sostanza, il concorrente avrebbe potuto sostenere la mancata consapevolezza fin *ab origine* della volontà del correo di realizzare un interesse personale.

Tale prospettazione, tuttavia, appare ridimensionata dai chiarimenti forniti dalla sentenza della Cassazione sulla nozione di "interesse proprio del terzo". In effetti, fintanto che questo poteva considerarsi anche solo come mero movente dell'azione, per aversi l'applicazione dell'art. 116 c.p. sarebbe bastato sostenere che uno dei concorrenti avesse agito con l'intenzione di perseguire un personale interesse patrimoniale, magari rimasto nella sua sfera psichica. Ciò avrebbe destato non poche problematiche in ordine al riconoscimento della prevedibilità per gli altri concorrenti circa la commissione del delitto di estorsione. Difatti, può difficilmente dirsi prevedibile che un terzo intenda perseguire un proprio interesse quando questo rimane confinato nella sua sfera soggettiva senza essere esternato.

Se, invece, si applica la nozione fornita dalla Cassazione, è necessario che l'interesse del terzo si riverberi in concreto sulla pretesa fatta al debitore, sicché desta meno problematiche riconoscere eventuali casi di *aberratio delicti*. Si immagini il caso di un creditore che si accorda con un terzo per far riscuotere a quest'ultimo con violenza il proprio credito, specificandogli di richiedere al debitore soltanto quanto dovuto; in questo caso vi è un accordo criminoso per la commissione del delitto di cui all'art. 393 c.p.. Se il terzo, tuttavia, viene a pretendere dal debitore una somma maggiore di quella dovuta, per quanto esplicito sopra, viene a perseguire un proprio interesse e commette il delitto di estorsione. In questa ipotesi potrà aversi un caso di *aberratio delicti* concorsuale e il creditore potrà essere chiamato a rispondere di concorso in estorsione; ciò, beninteso, a patto che fosse per lui prevedibile la realizzazione del delitto di estorsione. Se, ad esempio, il creditore si è rivolto ad un noto criminale locale per la riscossione del credito, potrà ragionevolmente dirsi che fosse per lui prevedibile attendersi da questo la pretesa di una somma maggiore dal debitore.

---

<sup>32</sup> P. ZARRA, *Considerazioni sul discrimen tra la ragion fattasi e l'estorsione*, cit., pp. 24-25.



#### 4. Estorsione e ragion fattasi: spunti per una generale ammissibilità di un concorso di persone per titoli di reato differenziati?

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte si prospetta la possibilità che un concorrente risponda a titolo di estorsione, mentre l'altro a titolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La soluzione offerta dalla sentenza consente di affrontare, pertanto, un tema da sempre discusso: quello dell'ammissibilità di un concorso di persone per titoli di reato differenziati.

La questione è ben nota<sup>33</sup>. L'art. 110 c.p. in tema di concorso di persone dispone che «quando più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita». Da questa laconica norma sono derivate due contrapposte teorie in ordine all'imputazione del fenomeno concorsuale. Una prima, tesa a valorizzare l'unitarietà del concorso<sup>34</sup>, sostiene che l'art. 110 c.p. debba essere interpretato nel senso che tutti i concorrenti rispondono del medesimo titolo di reato. A sostegno di questa affermazione si richiamano gli artt. 116 e 117 c.p., disposizioni funzionali a garantire l'omogeneità del titolo di responsabilità anche dove sussistano elementi di differenziazione delle specifiche posizioni.

Di diverso avviso è la teoria c.d. delle fattispecie plurisoggettive differenziate<sup>35</sup>, secondo la quale l'art. 110 c.p. avrebbe meramente una funzione di disciplina e che sostiene come dalla combinazione delle norme di parte speciale con quelle sul concorso di persone nel reato discendano tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti. Conseguentemente, pur avendo in comune il medesimo sostrato materiale, le imputazioni di ciascuno dei concorrenti possono distinguersi per il diverso

---

<sup>33</sup> Si confrontino *ex multis* A. MORELLI, *Diversi titoli di reato per un medesimo fatto concorsuale? Il rompicapo della disciplina del concorso eventuale di persone nel reato: osservazioni a margine di Cass., Sez. III, ord. n. 20563 del 12 maggio 2022*, in *Archivio Penale*, n. 1/2023; S. SEMINARA, *Sul dogma dell'unità del reato concorsuale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, n. 3/2021, pp. 789 ss.; F. PIERGALLINI, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: variazioni, a più tonalità, della fattispecie plurisoggettiva*, in *www.discrimen.it*, 2 settembre 2021; A. MANCUSO, *Il concorso a diverso titolo soggettivo e lo sgretolamento del dogma dell'unitarietà del reato concorsuale: alcune riflessioni critiche*, in *www.laegislazionepenale.it*, 28 maggio 2019.

<sup>34</sup> Si vedano a mero titolo esemplificativo, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2000, pp. 553 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale*, Bologna, 2019, pp. 537 ss.. In giurisprudenza la tesi è stata recentemente sostenuta da Cass. pen., Sez. IV, 7 luglio 2021, n.30233.

<sup>35</sup> A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2000, pp. 536 ss.; A. PAGLIARO, *Il reato*, in *Trattato di diritto penale. Parte Generale*, vol. II, Milano, 2007, pp. 371 ss.. In giurisprudenza la tesi è stata avallata da Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2022, n. 20234; Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2020, n.16598; Cass. pen., Sez. VI, 9 novembre 2018, n. 2157.

atteggiarsi dell'elemento soggettivo, o per aspetti esteriori, inerenti soltanto alla condotta dell'uno o dell'altro concorrente.

In giurisprudenza la questione è stata affrontata più recentemente.

Una prima soluzione in favore dell'ammissibilità del concorso per titoli di reato differenziati è stata data nel 2018 dalla Cassazione con la sentenza Tucci (Sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235), con cui si è affermato che il terzo che aiuti l'autore del reato presupposto a riciclarne i proventi risponderà di riciclaggio, mentre l'*intraneus* sarà responsabile del delitto di autoriciclaggio.

Di recente poi, sono intervenute le Sezioni Unite sul tema<sup>36</sup>, riconoscendo l'ammissibilità, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, di una diversificazione dei titoli di responsabilità. La questione era quella dell'imputazione di un medesimo fatto storico ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (concernente il delitto di «*produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*») e ad un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., che riconosce la fattispecie di lieve entità in considerazione *dei mezzi, delle modalità o delle circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze*.

In realtà, la soluzione fornita dalle Sezioni Unite risulta soltanto apparentemente favorevole all'ammissibilità di un concorso di persone per titoli di reato differenziati.

Invero, la Corte, dopo aver dato conto degli argomenti a sostegno della tesi dell'unicità del concorso e di quelli a supporto della teoria delle fattispecie plurisoggettive differenziate, ritiene corretta la prima prospettazione. Nella motivazione della sentenza si esplicita come i lavori preparatori del codice penale (ove può leggersi che «per aversi l'istituto del concorso, è necessario che tutti rispondano dello stesso reato») e il tenore letterale dell'art. 110 ss. cod. pen., secondo cui si concorre «nel medesimo reato», costituiscono altrettanti indici indicativi dell'adesione legislativa ad una concezione monistica del reato concorsuale<sup>37</sup>. L'unica aggiunta a tale affermazione è quella di una necessità che le norme in tema di concorso di persone «*vanno lette e interpretate alla luce della giurisprudenza costituzionale che, come ricorda il più recente dibattito penalistico, propende per una responsabilità penale sempre più sviluppata in senso personalistico, al fine di ricondurre la condotta dei singoli al loro effettivo disvalore*». L'affermazione risulta sicuramente condivisibile, ma non viene poi sviluppata nell'ordito motivazionale della sentenza e non è ben comprensibile a cosa intendano riferirsi gli Ermellini. Invero, una lettura armonica del principio di colpevolezza e di responsabilità penale personale dovrebbe indurre a sostenere che ciascun

---

<sup>36</sup> Cass. pen., S. U., 11 luglio 2024 (ud. 14 dicembre 2023), n. 27727.

<sup>37</sup> Pag. 18 delle motivazioni.

concorrente debba rispondere per il reato concretamente realizzato sul piano materiale come su quello soggettivo.

La soluzione offerta dalla sentenza della Sezioni Unite è in realtà una “non soluzione” al tema della differenziazione dei titoli di responsabilità per i concorrenti.

Ad avviso della Suprema Corte, i delitti di cui all’art. 73, co. 1 e 5, d.P.R. 309/1990 si pongono in rapporto di specialità unilaterale *ex art. 15 c.p.*. Dunque, quando un concorrente realizza un fatto di lieve entità sta in realtà ponendo in essere due reati, quello di cui al comma 1 e il fatto di lieve entità di cui al comma 5; grazie all’intervento dell’art. 15 c.p., viene però punito soltanto ai sensi della norma speciale. Invece, il concorrente che ponga in essere un fatto non di lieve entità commette esclusivamente il delitto di cui al comma 1.

Logica conclusione, quindi, è che, qualora il medesimo fatto contenga elementi tali da fare ritenere integrata solo per alcuni la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 e per altri quella di cui comma 1, «*si versa al di fuori di un’ipotesi di concorso nel medesimo reato, essendosi in presenza di due reati diversi legati tra loro da un rapporto di specialità nei termini appena ricordati*»<sup>38</sup>.

Si aggiunge anche che la conclusione raggiunta non mette in discussione la persistente validità, in termini sistematici generali, della concezione unitaria del reato concorsuale, in quanto le norme di cui al primo e al quarto comma, da un lato, e quella di cui al quinto comma dell’art. 73, dall’altro, si pongono tra loro in rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen., nel senso che le prime due hanno carattere di norma generale e la terza di norma speciale<sup>39</sup>. Le Sezioni Unite, invero, sostengono che, quando più soggetti commettono contestualmente uno stesso fatto, qualificato tuttavia diversamente per taluni di loro in virtù di elementi specializzanti, non vi è un concorso di persone. In tali situazioni si ha semplicemente l’addebito a carico di ciascun partecipante del reato da lui materialmente commesso. Ciò, tuttavia, conduce a svalutare l’importanza del contributo causale fornito dagli altri soggetti alla vicenda criminosa occorsa, poiché “isola” le singole condotte e nega che vi sia stata una realizzazione plurisoggettiva.

Per la Cassazione, quindi, è possibile ravvisarsi un concorso di persone solo quando il reato commesso è lo stesso da parte di tutti i compartecipi. Emerge un’adesione piena alla teoria dell’unicità del concorso, in apparente contrasto con le più recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità (sentenze Tucci e Filardo su tutte) e finanche con la stessa posizione della Procura Generale della Corte di cassazione, che nella memoria presentata per la discussione della questione rimessa alle Sezioni Unite aveva sostenuto una

---

<sup>38</sup> Pag. 34 delle motivazioni.

<sup>39</sup> Pag. 32 delle motivazioni.

generale ammissibilità della differenziazione dei titoli di reato in caso di concorso di persone.

Proprio dalla memoria depositata dal Procuratore Generale può recuperarsi un'interessante visione sulla nozione di concorso di persone e sull'esigenza di permettere la differenziazione dei titoli di imputazione. Anzitutto, corretta è l'affermazione della Procura secondo cui il rispetto dei principi costituzionali del diritto penale stride con un meccanismo concorsuale che, a fronte di due diverse e distinguibili condotte tipizzate poste in essere dai concorrenti, comunque le riconduce ad un'unica, indistinta valutazione di disvalore. Anche le Sezioni Unite, a dire il vero, riconoscono la necessità del rispetto del principio di colpevolezza in materia di concorso di persone, salvo poi giungere, però, a conclusioni diametralmente opposte, continuando a riconoscere il dogma dell'unicità del reato concorsuale.

Ciò che sostiene la Procura è che per "unità" del reato ai sensi dell'art. 110 c.p. debba intendersi unità di concorso nel fatto, «limitata, cioè all'esigenza che i partecipi contribuiscano alla stessa offesa tipica sotto un profilo essenzialmente causale, senza che ciò comporti alcuna conseguenza in ordine alla punibilità, al titolo di reato e alla forma dell'elemento psicologico».

Tale visione appare, ad avviso di chi scrive, corretta, poiché maggiormente coerente con le disposizioni codicistiche, nonché con il principio costituzionale di colpevolezza.

Anzitutto, proprio l'art. 48 c.p. consente di conseguire una risposta penale differenziata in presenza di un'azione plurisoggettiva.

Ancora, l'art. 112 c.p., comma 4, c.p., in tema di aggravanti del concorso di persone, riconosce l'applicabilità di alcune aggravanti anche se taluni dei concorrenti nel fatto siano non imputabili o non punibili. La disposizione assume peculiare rilievo sotto due profili:

- utilizza l'espressione "concorrenti nel fatto" e non concorrenti "nel reato", potendo da ciò desumersi come ciò che conta, ai fini del concorso di persone, sia di concorrere causalmente nel medesimo fatto, come sostenuto dalla Procura Generale;

- se può aversi concorso di persone anche in ipotesi di non punibilità assoluta di taluno dei partecipi, *eo magis* non può non ritenersi ammissibile un concorso di persone in caso di "punibilità relativa" o "differenziata" di uno dei concorrenti, dunque di una punibilità per altro e diverso titolo per l'offesa realizzata in concorso.

Da ultimo, se il concorso di persone non può che in via generale aversi per il medesimo reato, come sostenuto dalle Sezioni Unite, difficilmente si spiegano le disposizioni di cui agli art. 116 e 117 c.p., che impongono l'unicità del titolo di reato in funzione "aggravatrice" della responsabilità di taluno dei concorrenti, poiché tale conclusione sarebbe dovuta già discendere dall'applicazione delle

norme generali sul concorso di persone. Gli artt. 116 e 117 c.p., al contrario, hanno la funzione di estendere *eccezionalmente* la punibilità del concorrente per il reato diverso che si è realizzato e da lui non voluto in presenza di tassativi requisiti (la prevedibilità del diverso reato per l'art. 116 c.p. e il rapporto di specialità soggettiva tra i reati per l'art. 117 c.p., oltre al coinvolgimento materiale nel fatto). In assenza di tali norme eccezionali, pertanto, dovrebbero operare le regole generali in tema di concorso di persone, evidentemente volte ad addebitare al concorrente un reato diverso da quello per cui risponderebbe il correo.

Va, dunque, salutata con favore la chiosa finale della sentenza della Cassazione qui in commento. La Corte, infatti, consapevole che l'applicazione dell'art. 48 c.p. al caso di specie ha condotto ad affermare un concorso di persone in cui taluni rispondono di estorsione e altri di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si pone il problema dell'ammissibilità della differenziazione dei titoli di reato, risolvendola in senso positivo.

Per i giudici di legittimità, invero, il principio di colpevolezza e di responsabilità penale personale impone che ciascun concorrente sia chiamato a rispondere per il fatto concretamente realizzato, non dovendosi addebitargli altri e diversi reati in mero ossequio al dogma dell'unicità del reato concorsuale.

A sostegno di codesta affermazione la Corte richiama la sentenza Tucci in materia di riciclaggio e autoriciclaggio e la giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra i delitti di evasione (art. 385 c.p.) e procurata evasione (art. 386 c.p.), che ha risolto la questione affermando che il terzo che aiuti un individuo in stato di legale detenzione ad evadere risponderà del delitto di cui all'art. 386 c.p. e non di concorso in evasione.

Nonostante, quindi, il pronunciamento delle Sezioni Unite, non sembrano mancare sentenze di legittimità che riconoscono la possibilità di aversi un concorso di persone per titoli di reato differenziati.

Il dogma dell'unicità del reato concorsuale sembra tutt'altro che consolidato.